TORNATA DEL 30 MAGGIO 1854

BIANCHERI. Le ragioni addotte testè dall'onorevole Bersezio mi dispensano dallo sviluppare l'emendamento che io propongo a quest'articolo.

Desidererei che si dicesse: « Le contravvenzioni ai detti regolamenti saranno punite con pene di polizia. » Così si avrebbe di mira sia la prima contravvenzione come la recidiva.

EERSEZIO. Secondo la proposta che io aveva fatta alla Camera, e che la Commissione aveva accettata, restava la disposizione di quest'articolo più benigna di quello la renderebbe l'emendamento del deputato Biancheri, perchè, secondo il mio emendamento, si sopprimerebbero le parole dell'ultimo alinea, voltre la pena del carcere da uno a tre mesi, secondo le circostanze; » di maniera che, in caso di recidiva, la sola pena che resterebbe comminata sarebbe solamente la multa, a vece che, secondo l'emendamento del deputato Biancheri, potrebbe ancora applicarsi ai recidivi la pena degli arresti.

BHANCHERI. La multa non è più una pena di polizia, ed allora bisogna demandarne la percezione ai tribunali di prefettura, perchè sfugge dalla giurisprudenza dei giudici di mandamento. Io non so se per simili fatti si voglia talmente sconvolgere la competenza della giurisdizione da dar luogo a spese maggiori. D'altronde non mi pare sia questo il senso dell'emendamento del deputato Bersezio. Epperciò io sto fermo nel mio, che cioè non siano applicate che pene di polizia.

DEPRETIS. Domando la parola.

Mi pare che l'articolo, anche così modificato dietro la proposta del deputato Bersezio, racchiuda pene troppo gravi, trattandosi di simili contravvenzioni. Io non so se la Commissione sia in grado di addurre esempi in cui la contravvenzione all'obbligo di chiudere ad'una data ora un esercizio sia stata punita in qualche legislazione civile con una multa di 100 lire. Ordinariamente queste materie spettano ai regolamenti di polizia urbana, ed è noto che le infrazioni, almeno le prime, sono punite con pene di polizia e nulla più.

Io credo quindi che per istabilire una penalità che si accosti al ragionevole bisognerebbe che per prima contravvenzione la pena sia l'ammenda, e che solo in caso di recidiva possa estendersi anche agli arresti, e poi alla multa di lire 100. Io intenderei pertanto che si dovesse modificare l'ultima parte di quest'articolo.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non ho difficoltà di accostarmi all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Depretis, perchè fa luogo anche alla pena correzionale, chè infatti la multa è pena correzionale. E l'accetto tanto più volontieri, inquantochè, la Camera avendo approvato che si possa alla fin dell'anno negare la rinnovazione della concessione, si potranno così più facilmente contenere gli esercenti, senzachè sia necessario ricorrere ad altre pene; perchè l'esercente che cadrà sovente in contravvenzione, alla fine dell'anno si troverà nella condizione di non poter più continuare nel suo negozio. Rimanendo dunque all'autorità politica questo mezzo di coercizione, io non dissento che la penalità venga limitata a pene di polizia.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

« Art. 47. Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori sarà punito cogli arresti, ed in caso di recediva colla pena del carcere estensibile sino ad un mese. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Anche qui si dovrebbero togliere le parole « ed in caso di recidiva, colla pena del carcere » ecc.

Voci. Si! si!

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti così emendato.

(La Camera approva.)

- « Art. 48. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.
- « I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia, »

(La Camera approva.)

- « Art. 49. Gli intendenti potranno emanare manifesti per rammentare specificatamente le disposizioni delle leggi e dei regolamenti tanto generali quanto municipali per la tutela delle proprietà e per la conservazione dell'ordine, e per richiamarne la rigorosa osservanza.
- « Le contravvenzioni od altre infrazioni alle leggi o regolamenti rammentati che si commettessero nel periodo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione di questi manifesti, saranno sempre punite col massimo delle pene comminate nelle leggi e nei regolamenti medesimi. »

Il deputato Robecchi ha la parola.

ROBECCHI. Non avrei nulla a ridire sul primo alinea di quest'articolo 49; credo che possa essere bene che gl'intendenti tratto tratto ricordino alle popolazioni la legge e i provvedimenti vigenti in fatto di polizia; anzi io credo che se gl'intendenti, invece di fare una semplice emanazione di queste leggi e di questi provvedimenti, assumendo un linguaggio intelligibile ai popoli, venissero a dimostrare i vantaggi che derivano all'universalità dei cittadini dall'osservanza di queste prescrizioni, non sarebbe che bene. Io dunque, lo ripeto, non ho nulla a ridire su questo primo alinea dell'articolo. Quello che trovo grave è il secondo alinea, è l'effetto che si vuole attribuire a questi manifesti dell'intendente, quello cioè di far sì che le contravvenzioni commesse contro le leggi ricordate dagl' intendenti siano sempre punite col maximum della pena. Questo io trovo non solo grave, ma, se me lo permettete, anche enorme, e ne dico brevemente le ragioni. La graduazione delle pene, quando non è stabilita dalla legge, è demandata alla coscienza del giudice, il quale deve, nel passare dal minimum al maximum della pena, avere riguardo alle circostanze dell'atto incriminato. Io credo che questo sia un canone di diritto criminale; credo anzi che questo canone sia tradotto in legge nel nostro Codice all'articolo 63.

Ora, domando io, può egli darsi caso in cui si possa dire ad un giudice: guardate tutti quelli che vi capitano contravventori alla tale o tal altra legge, voi dovete punirli tutti col maximum della pena?il che in altri termini verrebbe a dire: può egli darsi che una sentenza, la quale sarebbe cattiva ed ingiusta nei casi ordinari, divenga giusta ed equa in un caso speciale?

A me pare che questo caso non si possa supporre, che non si possa ammettere l'ipotesi di circostanze tali le quali giustifichino una misura tanto grave. Si tratta niente meno che di dire: nella tale e tal altra circostanza i furti di campagna, per esempio, saranno considerati tutti egualmente gravi; si tratta nientemeno che di dire: nella tale provincia, durante sei mesi, i meno rei ed i più rei saranno considerati tutti egualmente rei; si tratta di una specie di livellamento penale e, dirò meglio, di una specie di stato d'assedio dichiarato per una data provincia, per un dato tempo.